



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 116

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (Vigente al: 18-5-2022).

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17-5-2022 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 33 (Indennità una tantum per i lavoratori autonomi)

L'articolo 33 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, ai fini della concessione, per il medesimo 2022, con un successivo decreto ministeriale, di un'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato. Al decreto ministeriale è demandata - fermo restando il limite di spesa complessiva, corrispondente alle suddette risorse - la definizione dei profili concernenti: l'importo dell'indennità, la misura del limite massimo del reddito complessivo percepito nel periodo d'imposta relativo al 2021 (al rispetto del quale è subordinato il diritto in esame), i criteri e le modalità di concessione dell'indennità, la quota delle risorse da destinare agli iscritti ai regimi gestiti dai suddetti enti di diritto privato ed i relativi criteri di ripartizione delle risorse. Il Fondo per l'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; **il suddetto decreto è emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I soggetti interessati sono:**

- i lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni previdenziali dell'INPS (artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, nonché i soggetti che, in qualità di lavoratori autonomi, siano iscritti alla cosiddetta Gestione separata);
- **i professionisti iscritti agli enti di diritto privato - gestori di forme previdenziali obbligatorie - di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

L'articolo 33 in esame non specifica che l'indennità *una tantum* ivi prevista non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali, specificazione che invece è posta dalle norme relative alle indennità *una tantum* previste dai precedenti articoli 31 e 32.

Articolo 40, commi 1 e 2 (Incremento finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale)

L'articolo 40 dispone una misura per far fronte ai maggiori costi a carico degli enti del SSN dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, prevedendo l'incremento, per l'anno 2022, del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 200 milioni di euro.

Il riparto di queste maggiori risorse è previsto a beneficio di tutte le Regioni, incluse quelle a statuto speciale, e delle province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Articolo 49, commi 1-3 (Disposizioni in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione)

L'articolo 49, commi 1-3, provvede ad incrementare, nel limite massimo del 50 per cento, il valore iniziale di determinati strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, finalizzati all'acquisto di servizi e attività per la digitalizzazione della PA (comma 1). A tale fine, si provvede a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, con i medesimi soggetti aggiudicatari, gli accordi quadro, le convenzioni ed i contratti quadro, in corso alla data del 28 febbraio 2022 (commi 2 e 3).

L'articolo 49, comma 1, estende agli strumenti di acquisto e di negoziazione, aventi ad oggetto *desktop outsourcing*, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di *digital transformation*, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi, nonché soluzioni di *cybersecurity*, l'incremento del cinquanta per cento del loro valore iniziale stabilito dall'articolo 16-bis, comma 7, del D.L. 146/2021, per i contratti per la digitalizzazione di determinati servizi e attività della PA. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, l'art. 16-bis, comma 7, del D.L. 146/2021 ha previsto che gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge (cioè il 21 dicembre 2021), anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto, servizi applicativi e sistemistici, servizi *cloud* e *contact center*, sicurezza, reti locali, server, PC e licenze, siano incrementati in misura pari al cinquanta per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 1 prevede, in particolare, che l'incremento del valore iniziale del 50 per cento sia disposto a favore dei contratti che abbiano un termine di durata



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

non ancora concluso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, consentendo inoltre la facoltà di rescissione dal contratto entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il comma 2 modifica l'articolo 31-*bis* del D.L. 76/2020, introdotto dall'art. 1-*quiquies*, comma 1, del D.L. 228/2021, **che ha prorogato, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, gli accordi quadro e le convenzioni del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), nel settore merceologico "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", attualmente in corso ed esauriti alla data di pubblicazione del provvedimento medesimo (1° marzo 2022), con i medesimi soggetti aggiudicatari, e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale.**

In particolare, l'articolo 31-*bis* del D.L. 76/2020, modificato dal comma 2, estende la proroga, sempre fino al 31 dicembre 2022, con i medesimi soggetti aggiudicatari, anche per i contratti quadro, oltre che degli accordi quadro e delle convenzioni, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), in corso alla data del 28 febbraio 2022, riguardanti, specificamente, le categorie merceologiche indicate dal citato articolo 16-*bis*, comma 7, del D.L. 146/2021.

Il comma 3 estende inoltre quanto previsto dal nuovo articolo 31-*bis* del D.L. 76/2020 anche alle categorie merceologiche indicate dal comma 1 dell'art. in esame. Gli **accordi quadro e le convenzioni** previste dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) rientrano nella disciplina prevista dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Codice dei contratti pubblici, che regolano, rispettivamente, gli strumenti di acquisto, cioè gli strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo, e gli strumenti di negoziazione, cioè gli strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Nel primo caso rientrano le convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori, gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo, e il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo. Nel secondo caso rientrano gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo, il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza, il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale e i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici.

Articolo 49, comma 4 (Acquisti beni e servizi)

L'articolo 49, comma 4, in esame integra l'articolo 26, comma 1, della legge finanziaria 2000 (legge n. 488 del 1999). Con la novella in esame si prevede che, come avviene per le convenzioni, anche gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, commi 3-*ter* e 3-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, possono essere stipulati per specifiche categorie di amministrazioni ovvero



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

per specifici ambiti territoriali, ove previsto dal bando di gara.

Si ricorda che l'articolo 26 della legge finanziaria 2000 ha introdotto la disciplina delle convenzioni-quadro, assegnando al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di stipulare tali convenzioni per l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso l'espletamento di procedure a evidenza pubblica, avvalendosi di una società che il Ministero ha individuato, con D.M. 24 febbraio 2000, nella Consip. **Le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.** Il quarto periodo del comma 1, aggiunto dall'articolo 1, comma 585, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevede che le convenzioni possano essere stipulate non solo con riferimento alla generalità delle stazioni appaltanti ma anche per esigenze specifiche di determinate categorie di amministrazioni o di amministrazioni appartenenti a specifici territori, ove previsto dal bando di gara. L'articolo 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche) del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede, al citato comma 3-ter, che, fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. Gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione e lavori pubblici. La Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi. Il comma 3-quater, inoltre, prevede che, per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 2005, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005